

Accordo di collaborazione scientifica**Tra**

Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia ("Dipartimento") con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Lucio Severi 1/8 – Edificio A- 06132 San Sisto – Perugia (PG); Codice fiscale e P.IVA N. IT00448820548 nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Grignani domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di Dipartimento del 27/01/2026,

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito "Dipartimento"), Codice Fiscale 94045260711 e P.IVA 0301618071, con sede legale in Foggia Via Gramsci 89/91, CAP 71122, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof. Maurizio Margaglione domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 24/02/2026,

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

Premesso che

- le Università promuovono e sostengono attività di ricerca scientifica e di collaborazione interistituzionale, anche attraverso la stipula di accordi finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca comuni;
- il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia svolge attività di ricerca e didattica nei settori della Microbiologia e Microbiologia Clinica;
- il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia svolge attività di ricerca e didattica in ambito biomedico e clinico, con particolare riferimento allo studio delle patologie infettive;
- il Prof. Fabio Arena, Professore Associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica (SSD MEDS-03/A) presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, ha manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione scientifica con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia;
- tale collaborazione è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca congiunte nel settore della Microbiologia e Microbiologia Clinica, con particolare riferimento allo studio dei batteri patogeni resistenti agli antibiotici, e in particolare degli Enterococchi vancomicina-resistenti, di rilevante interesse clinico e sanitario;

TUTTO CIÒ PREMESSO,**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Premesse**

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione scientifica tra le Parti finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca congiunte nel settore della Microbiologia e Microbiologia Clinica, con particolare riferimento allo studio dei meccanismi di antibiotico-resistenza nei batteri patogeni.

In particolare, le attività di ricerca oggetto della collaborazione riguarderanno:

- a) la caratterizzazione fenotipica di ceppi batterici isolati da diversi siti di infezione, al fine di identificare i profili di resistenza agli antibiotici e fornire dati utili per l'elaborazione di strategie terapeutiche mirate;
- b) lo studio dei meccanismi genetici alla base della resistenza agli antibiotici e della virulenza, mediante approcci di genomica e analisi molecolare, inclusa l'identificazione di nuovi determinanti genetici con potenziale rilevanza come bersagli terapeutici;
- c) l'analisi dei meccanismi di trasmissione dei geni di resistenza e di virulenza, al fine di comprenderne la diffusione tra ceppi batterici e le implicazioni in termini di patogenicità e resistenza ai farmaci;
- d) la valutazione di nuovi composti antimicrobici e lo sviluppo di nuovi farmaci con potenziale rilevanza applicativa, finalizzati all'individuazione di soluzioni efficaci contro ceppi batterici multi-resistenti.

La collaborazione potrà inoltre favorire la partecipazione congiunta delle Parti a progetti di ricerca nazionali e internazionali, nonché la produzione di pubblicazioni scientifiche.

Articolo 3 – Durata

Il presente accordo ha durata triennale, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, ed è eventualmente prorogabile previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4 – Responsabili scientifici

Per l'attuazione del presente accordo, le Parti individuano quali Responsabili scientifici:

- per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia: **Prof. Fabio Arena**;
- per il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia: **Prof. Felice Valzano**;

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte dell'Università dovrà essere approvata dal Contraente; la sostituzione del responsabile/referente del Contraente potrà avvenire su designazione dello stesso Contraente da comunicare all'Università per iscritto.

Articolo 5– Titolarità e uso dei risultati

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni

per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it e protocollo@cert.unipg.it

Articolo 8 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 9 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro della parte convenuta in giudizio, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 11 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo è assolta dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia mediante marca da bollo di euro 16,00 n. 01250579816216 del 24/11/2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia

Il Direttore

Prof. Francesco Grignani

Firmato digitalmente da: FRANCESCO GRIGNANI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 16/03/2026 12:02:41

Responsabile Scientifico del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Prof. Fabio Arena

Fabio Arena
10.03.2026
16:58:50
GMT+01:00

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia

Il Direttore

Prof. Maurizio Margaglione

MAURIZIO
MARGAGLIONE
06.03.2026
09:58:39 UTC

Responsabile Scientifico del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Prof. Felice Valzano

Felice
Valzano
06.03.2026
12:37:33
GMT+01:00